

Sentenza: 19 luglio 2013, n.221

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: dedotti dal ricorrente: articolo 117 terzo comma Cost. e articoli 8 e 9 del decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Legge finanziaria 2011), articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d)

Esito: - inammissibilità della questione di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 8 e 9 del d.p.r. 670/1972

-fondatezza della questione di legittimità sollevata in riferimento all'articolo 117 terzo comma Cost.;

Estensore nota: Ilaria Cirelli

La disposizione della legge provinciale, impugnata dal governo, prevede misure di contenimento della spesa pubblica. In particolare si stabilisce che le spese per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, per i concorsi e per i premi, comunque denominati, non possono superare l'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009.

Tale previsione, secondo il ricorrente, violerebbe il decreto-legge 78/2010 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare : le lettere a) e c) sarebbero in contrasto con l'articolo 6, commi 7 e 8, in base al quale le spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per pubblicazioni e campagne pubblicitarie non possono superare il 20 per cento di quelle sostenute nel 2009. La lettera d) sarebbe in contrasto con l'articolo 6, comma 13, del d.l. citato, ai sensi del quale le spese per attività di formazione, per i concorsi e per i premi non possono superare il 50 per cento di quelle sostenute nel 2009. La lettera b) sarebbe invece in contrasto con l'articolo 9, comma 28, secondo il quale la spesa per gli incarichi di collaborazione continuata e continuativa non può superare il 50 per cento di quella sostenuta nel 2009. La disposizione censurata, in contrasto con gli artt. 6 e 9 del d.l. 78/2010, che costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, violerebbe dunque l'art. 117, terzo comma, Cost. Inoltre, sempre secondo il governo, la disposizione, accrescendo il limite di spesa oltre quello previsto dalla legge statale, eccederebbe i limiti della propria competenza statutaria stabiliti dagli articoli 8 e 9 dello Statuto di autonomia.

Si costituisce in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano che eccepisce in via preliminare, l'inammissibilità, per genericità e indeterminatezza, delle censure sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento agli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale.

Ad avviso della difesa provinciale, poi, non sarebbe fondata la censura relativa alla violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost., in quanto le disposizioni del d.l. 78/2010 non costituirebbero principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Argomenta ancora la Provincia che l'articolo 6 del d.l. 78/2010 stabilisce un limite complessivo, che lascia tuttavia agli enti la libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Tale limite non sarebbe addirittura applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano, in quanto, in base all'articolo 79 dello Statuto speciale, che rimette alla Provincia il potere di stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità interno e provvedere alle funzioni di coordinamento, essa sarebbe titolare della potestà di individuazione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa, ai fini del rispetto del patto di stabilità. La Provincia sarebbe quindi sottoposta ai limiti imposti dal legislatore statale "con le modalità di coordinamento della finanza pubblica" concordate con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. In linea generale anche le Regioni a statuto speciale sono soggette al rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, ma in Provincia di Bolzano tale assunto deve essere riletto in applicazione dello Statuto, che espressamente qualifica i termini di operatività di tale principio in chiave pattizia.

Infine, le censure riferite agli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale sarebbero, oltre che inammissibili, non fondate, poiché la disposizione impugnata troverebbe copertura nel citato articolo 79 dello Statuto.

La Corte giudica inammissibili le censure riferite agli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale perché generiche e prive di argomentazioni in grado di ricondurle ai parametri invocati. Nel merito, giudica la questione relativa alla lesione dell'articolo 117 terzo comma Cost., fondata.

Richiamando la propria giurisprudenza in materia la Corte afferma infatti che gli articoli 6 e 9 del d.l.78/2010 costituiscono principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica e che tali norme, *pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiedono che esse, anche attraverso una diversa modulazione delle percentuali di riduzione, conseguano comunque, nel complesso, un risparmio pari a quello che deriverebbe dall'applicazione di quelle percentuali* (cfr. 262 /2012).

Ora, con le disposizioni impugnate la Provincia autonoma di Bolzano non ha provveduto a stabilire misure compensative comprovanti la compatibilità delle minori riduzioni per le singole categorie di spesa nel rispetto del saldo complessivo previsto dal d.l. 78/2010, venendo così a mancare i termini di riferimento necessari per l'attuazione e la verifica dei parametri previsti dai principi statali di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'articolo 117, terzo comma, Cost.

Né, secondo la Corte, vale ad escludere il contrasto delle disposizioni provinciali con il d.l. 78/2010, l'argomentazione secondo la quale il limite complessivo dallo stesso fissato non sarebbe applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale; tale norma infatti riguarda le modalità del concorso delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il patto di stabilità interno, ma una volta rispettati i saldi di bilancio prefissati, le Province autonome, come del resto tutte le Regioni a statuto speciale, sono tenute al rispetto dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica.